



PUBBLICAZIONE - Prot. n° 4635
Pubblicato a questo Albo Pretorio il I giorno

Il Messo Comunale

Disposizioni urgenti di pubblica sicurezza

IL SINDACO

Visto il programma della manifestazione turistica organizzata dall'Associazione Pro Loco, in programma nella giornata di Sabato 28 Luglio c.a., che richiamerà un ingente afflusso di spettatori;

Vista la necessità di riservare tutto lo spazio possibile **all'interno** dell'area pedonale per garantire la sicurezza e incolumità dei numerosi spettatori;

Vista la necessità di riservare tutti gli spazi disponibili **all'esterno** dell'area pedonale per il posteggio dei veicoli e garantire idonee vie di accesso e deflusso agli spettatori;

Ritenuto che la situazione così descritta imponga un tempestivo intervento cautelare che impedisca a commercianti ambulanti non autorizzati l'occupazione di spazi pubblici, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato che in data 23/05/2008 il D.L. n. 92, convertito con modificazioni nella Legge n.125 del 24/07/2008, avente ad oggetto misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, all'art. 6 ha sostituito l'art. 54 del D. Lgs n. 267 del 18/08/00 ampliando l'ambito di intervento della potestà di ordinanza del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di governo al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamati:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 TUEL come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/05/08 n. 92 convertito in L. 24/07/08 n. 125;
- il D.M. del Ministro dell'Interno 5/08/08 ;
- l'art. 16 della legge N. 689 del 24/11/81 come modificato dalla legge 24/07/08 n. 125
- l'art. 7/bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 TUEL;
- Vista la L. 3/03;
- Richiamate le disposizioni ultime emanate dal Ministero dell'Interno a riguardo le manifestazioni pubbliche;

ORDINA

Per la giornata di **SABATO 28 LUGLIO 2018**, in occasione dello svolgimento della manifestazione turistica, di vietare dalle ore **08,00** alle ore **24,00** su tutto il territorio del capoluogo di Mergozzo, l'esercizio del commercio ambulante **anche a coloro muniti di regolare autorizzazione** e la **vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e metallo** nei pubblici esercizi operanti nel capoluogo al fine di prevenire ed eliminare situazioni pericolose per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta sanzione amministrativa pari a € 50,00.

Gli agenti di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza avvalendosi della collaborazione delle altre Forze dell'Ordine cui la presente dovrà essere comunicata..

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso amministrativo al TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.



IL SINDACO
(Tognetti Paolo)